

Bollettino tecnico nr. 1/2013

## Scarico in facciata dei prodotti della combustione

Zingonia, 28 gennaio 2013 - E' stato recentemente approvato, il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (l. 17/12/2012, n. 221) il quale all'art.34, comma 53 introduce un emendamento all'art.5 comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n.412/1993, quello che prevede per gli impianti termici lo scarico dei fumi sopra il tetto.

Tale modifica introduce **un'apparente e fuorviante apertura agli scarichi a parete**, andando in anche a toccare **aspetti attinenti alla normativa igienico-sanitaria** (norme prevalenti in quanto norme di sicurezza e tutela della salute pubblica).

Quanto disposto all'art. 34, **NON liberalizza affatto lo scarico in facciata delle caldaie a condensazione, ma introduce con forza, qualora si scarichi in facciata, il rispetto delle distanze indicate dalla UNI 7129**, distanze per altro, molto restrittive.

Il nuovo provvedimento è in realtà e a tutti gli effetti una **precisa restrizione allo scarico in parete** per i seguenti motivi:

- 1) Gli **apparecchi a condensazione non ricadono sotto la UNI 7129/08**, ma sono di competenza della UNI 11071/03, la quale, per lo scarico in facciata, non indica particolari obblighi e rimanda, ad oggi, alla UNI 7129 solo per le quote dei comignoli.
- 2) Il **Dpr. 412/93** (integrato dal Dm. 551/94), indica, per gli apparecchi a condensazione, un generico non obbligo di andare a tetto, ovvero **non regolamentava in alcun modo le distanze per lo scarico in facciata**, ed in sostanza lo lascia libero da vincoli di distanza.
- 3) **Oggi**, con il nuovo disposto, si colma un anomalo vuoto normativo (vecchio Dpr. 412/93) e **si impone di osservare le severe distanze di rispetto indicate dalla UNI 7129/08 parte 3.**



Per tali ragioni **il nuovo dispositivo è** da considerare come **un ulteriore e chiaro VINCOLO** allo scarico in parete.

Inoltre, **la formulazione del nuovo provvedimento**, ovvero il collegamento degli apparecchi ai TERMINALI di TIRAGGIO, **restringe il campo della nuova deroga introdotta, ai soli apparecchi di tipo B a condensazione**, infatti, la UNI 7129 prevede il terminale di tiraggio solo per collegare apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, mentre per apparecchi di tipo C è previsto l'utilizzo di un TERMINALE di SCARICO.

Occorre in oltre precisare che, in materia di tutela della salute, **i REGOLAMENTI LOCALI rimangono PREVALENTI** sulla legislazione nazionale, **mantenendo valido l'OBBLIGO DI SCARICO A TETTO** previsto da alcuni regolamenti edilizi, come per esempio quello di Regione Lombardia.

AN CAMINI SRL

Sede legale e operativa : 24049 ZINGONIA di VERDELLINO (BG) - VIA VIENNA, 16

Tel. 035/872144 / Fax. 035/872177 [www.ancamini.it](http://www.ancamini.it) - [anc@ancamini.it](mailto:anc@ancamini.it)

Capitale sociale € 50.000,00 I.V. - R.E.A. BG 344148 - Reg. Impr. MI. - P. Iva / C. Fisc. 03888950965